



STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
POLISPORTIVA FULGOR LODIVECCHIO

DENOMINAZIONE –SEDE-SCOPO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA FULGOR LODIVECCHIO**, con sede in Lodi Vecchio piazza Vittorio Emanuele II, n.19, la quale è retta dal seguente statuto.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale, potrà essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione è apolitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport, gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla Legge.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

L’associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Lodi Vecchio ed è regolarmente iscritta nel registro C.O.N.I. al n. 58194, risulta inoltre affiliata alle federazioni di settore degli sport praticati.

L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e caratteristiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

ART. 3 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 4 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione ha per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio, pallacanestro e pallavolo nonché la promozione e lo svolgimento dell’attività sportiva in genere, attraverso la partecipazione a campionati e l’organizzazione di gare, tornei, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I. e delle federazioni e dei suoi organi.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L’associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di S. Pietro Apostolo in Lodi Vecchio, tramite apposito Comodato d’uso, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Potrà infine intrattenere rapporti con istituti di credito anche su basi passive previa autorizzazione della Curia Vescovile di Lodi secondo le vigenti norme in materia.

L'associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della Parrocchia San Pietro, nella persona del Parroco pro tempore e degli organi competenti, nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

L'associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con gli altri Enti di promozione sportiva, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali, vicariali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito vicariale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi iscritti.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione si propone inoltre i seguenti scopi:

- a) La promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti fra i Soci;
- b) L'organizzazione e la rappresentanza di manifestazioni sportive, spettacoli teatrali, musicali, di danza di animazione e cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati;
- c) L'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- d) La gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
- e) La realizzazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, ludoteca, videoteca, bar interno, ecc.;
- f) L'organizzazione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico, musicale e del tempo libero;
- g) L'edizione e la diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I fondi con i quali l'associazione sportiva provvede alla propria amministrazione sono:

1. Le eventuali donazioni;
2. I contributi di Enti e Società;
3. I proventi da gestioni o iniziative, stabili od occasionali.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale.

L'associazione, inoltre, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può consociarsi ad altre associazioni per rendere più efficace la propria azione.

ART. 5 – COLORI SOCIALI

I colori ufficiali dell'associazione sono ROSSO – BIANCO.

SOCI

ART. 6 – REQUISITI DEI SOCI

Sono soci coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già socie. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il Socio può recedere dall'Associazione senza diritto di alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

I Soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

ART. 7 – CATEGORIE DEI SOCI

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci benemeriti coloro che si siano particolarmente distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'associazione;
- b) Soci ordinari.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono:

- a) Del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ;
- b) Dell'elettorato passivo e attivo;

- c) Del diritto a partecipare a tutte le attività sociali.

La qualifica di Socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo;
- b) Diffida;
- c) Espulsione dall'associazione.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCI

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione ,
- c) Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali all'associazione.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera, ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del C.O.N.I.

ART. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea generale dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.

ASSEMBLEA

ART. 11 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria, che straordinaria, tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, per presentare il bilancio preventivo in corso e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’associazione si prefigge.

L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) Per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) Su richiesta, indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con un avviso da esporre presso la sede dell’associazione e contestuale comunicazione spedita agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

ART. 13 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci (fisicamente o per delega).

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci presenti o rappresentati.

L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci iscritti al libro Soci.

Ogni Socio potrà intervenire in assemblea e potrà rappresentare con delega in calce all’atto di convocazione, un solo altro Socio avente diritto al voto.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, e se fosse necessario da persona designata dall’assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto,

Le modifiche dello statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, da segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

ART. 14 – FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano;

- a) su decisione del presidente e per gli argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto;
- b) il presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti

Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto.

ART. 15 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui rendiconti economici-finanziari consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) Elegge i membri del Consiglio Direttivo, ratifica la nomina del Presidente,
- c) Ratifica la nomina dei rappresentanti di settore.
- d) Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) Approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria

- g) Deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- h) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- i) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16 – COMPITO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei Soci della gestione sportiva dell'associazione ed ha il compito di:

- a) Nominare il vice-Presidente, il segretario e un tesoriere;
- b) Delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso, sentendo il responsabile dell'Oratorio (di norma presidente) curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
- c) Predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- d) Predisporre la relazione dell'attività svolta;
- e) Deliberare sulla scelta dei tecnici;
- f) Assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'associazione si avvale per le proprie attività;
- g) Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- h) Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- i) Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- j) Convoca l'assemblea dei Soci;
- k) Delibera l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;

- l) Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- m) Di redigere l'eventuale regolamento interno;
- n) Determinare il valore delle quote di partecipazione degli atleti per portarlo in approvazione all'Assemblea dei Soci.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni esecutive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 17 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato dal Presidente, da 3 a 7 membri eletti dell'assemblea ordinaria.

Ogni settore nomina i responsabili che entrano a far parte del Consiglio Direttivo stesso.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formare il numero legale – a meno che sia il presidente come previsto dal presente statuto – un consulente ecclesiastico, nella persona del vicario parrocchiale pro tempore e responsabile dell'Oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorale.

Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo della cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito delle medesime discipline. I membri del consiglio non riceveranno alcun compenso in dipendenza della loro carica.

I membri del consiglio direttivo decadranno qualora non saranno presentati per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal consiglio.

ART. 18 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quanto lo richiedono tre componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico, scritto o attraverso la posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza da un consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il consiglio, con specifica delibera ha le facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

PRESIDENTE

ART. 19 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente:

- a) Esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti amministrazione ordinaria, su delega, anche generale del consiglio direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere o ad altro consigliere.
- b) È autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'associazione offerti a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;
- c) Ha facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- d) Convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- e) In caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso il presidente si impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

ART. 20 – NOMINA DEL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea ratifica come presidente il Sacerdote responsabile dell'Oratorio San Luigi di Lodi Vecchio e dura in carica per un triennio o fino al suo trasferimento o dimissione. In caso di rifiuto, dimissione o impossibilità dichiarata da parte di detto Sacerdote, il presidente sarà eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per il periodo del Direttivo stesso.

ART. 21 – LIBRI SOCIALI

Costituiscono libri sociali dell'associazione:

- Il libro dei soci
- Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo
- I libri dei verbali delle Assemblee dei soci.

I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il presidente e il Segretario.

FINANZE E PATRIMONIO

ART. 22 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

ART. 23 – ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) Dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- b) Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) Da versamenti volontari degli associati e non associati;
- d) Da contributi del CONI, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Federazioni Sportive Nazionali da pubbliche amministrazioni, enti locali e da enti in genere;
- e) Da introiti sportivi e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f) Da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

ART. 24 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO.

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 25 – DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso. I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né esigibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atti tra vivi né a causa di morte.

NORME FINALI E GENERALI

ART. 27 – ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo, per ogni esercizio è predisposto un rendiconto preventivo e consuntivo.

Il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e del rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il rendiconto è trasmesso alla Parrocchia.

ART. 28 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili estinte le obbligazioni in essere, tutti i Beni residui saranno devoluti in difetto a beneficio dell'Oratorio San Luigi di Lodi Vecchio.

ART. 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Italiane Competenti.

L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.

I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dal Regolamento di Giustizia delle federazioni di categoria, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

ART. 30 – RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché per quanto di competenza alle norme statutarie e regolamenti delle federazioni.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci, nella riunione del 15 dicembre 2009 con maggioranza qualificata superiore ai due terzi.

Il Presidente

Bottoni don Marco

Il Segretario

Pontilunghi Luigi

Firma leggibile dei soci presenti

1.	Enrico Spina
2.	Enrico Spina
3.	Enrico Spina
4.	Enrico Spina
5.	Enrico Spina
6.	Enrico Spina
7.	Enrico Spina
8.	Enrico Spina
9.	Enrico Spina
10.	Enrico Spina
11.	Enrico Spina
12.	Enrico Spina
13.	Enrico Spina
14.	Enrico Spina